

Dispositivo dell'art. 317 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
→ Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360) → Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri ⁽¹⁾, costringe ⁽²⁾ taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità ⁽³⁾, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32 quater] ⁽⁴⁾.